



Documento di seduta

B9-0549/2022

1.12.2022

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento

sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi "CMIT/MIT a base solvente" conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (D084293/01 – 2022/2929(RSP))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Deputati responsabili: Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Anja Hazekamp

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi "CMIT/MIT a base solvente" conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (D084293/01 – 2022/2929(RSP))

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto regolamento di esecuzione della Commissione che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi "CMIT/MIT a base solvente" conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (D084293/01),
 - visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi¹, in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,
 - visto il parere del Comitato permanente sui biocidi, reso il 26 settembre 2022,
 - visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti²,
 - visto l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione³,
 - visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,
 - vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
- A. considerando che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione prevede il rilascio di un'autorizzazione dell'Unione con il numero di autorizzazione EU-0023657-0000 alla società Nutrition & Biosciences Netherlands B.V. per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi "CMIT/MIT a base solvente" del tipo di prodotto 6, quale descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, per la preservazione del petrolio greggio disidratato e di prodotti raffinati (combustibili distillati medi e leggeri);
- B. considerando che la Commissione ha fatto propria l'ambizione di azzerare l'inquinamento al fine di conseguire un ambiente privo di sostanze tossiche per contribuire a proteggere meglio i cittadini e l'ambiente dalle sostanze chimiche pericolose e incoraggiare l'innovazione per lo sviluppo di alternative sicure e sostenibili;

¹ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

² GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45.

³ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- C. considerando che la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti⁴ ("Convenzione di Stoccolma") e il Protocollo di Aarhus sugli inquinanti organici persistenti⁵ hanno l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti (POP); che il regolamento (UE) 2019/1021 è stato adottato per adempiere all'obbligo dell'Unione nel quadro di tale Convenzione e di tale Protocollo;
- D. considerando che il parere del 5 marzo 2020⁶ del Comitato permanente sui biocidi (BPC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha incluso un parere di minoranza della Germania in cui si conclude che l'uso della famiglia di biocidi "CMIT/MIT a base solvente" come preservanti per i carburanti è in contrasto con la legislazione nazionale di tale Stato membro (decima ordinanza federale sul controllo delle emissioni, paragrafo 2, punti 1 e 2), che vieta che i carburanti per veicoli da strada contengano additivi contenenti composti di cloro o di bromo e vieta l'immissione sul mercato di additivi che contengono cloro o bromo, in quanto tali composti causano la formazione di diossine durante la combustione di carburanti; che, in particolare, la famiglia di biocidi in questione contiene composti organici alogenati (CMIT/MIT) che possono causare la formazione di diossine durante la combustione di carburanti;
- E. considerando che le diossine e i furani (PCDD/PCDF) appartengono alla categoria dei POP, coperti dalla Convenzione di Stoccolma, e sono incluse nell'elenco delle sostanze soggette a disposizioni in materia di riduzione dei rilasci di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2019/1021; che l'esposizione umana alle diossine e alle sostanze diossina-simili è stata associata a una serie di effetti tossici, tra cui la cancerogenicità, l'acne da cloro, gli effetti sulla riproduzione, sullo sviluppo e sullo sviluppo neurologico, l'immunotossicità e gli effetti sugli ormoni tiroidei, sul fegato e sullo sviluppo dentario⁷;
- F. considerando che, nel gennaio 2019, l'Unione ha pubblicato il suo terzo piano di attuazione sui POP⁸; che, secondo tale piano di attuazione, "le emissioni di sottoprodotti non intenzionali inseriti nell'allegato C (diossine, furani, PCB, PeCB, HCB e, da dicembre 2016, PCN) devono essere costantemente ridotte, con l'obiettivo ultimo di eliminarle definitivamente, se possibile";
- G. considerando che la Commissione ha deciso di affrontare le preoccupazioni riguardo alla formazione di diossina chiedendo un parere all'ECHA, in conformità dell'articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera g), del regolamento (UE) n. 528/2012, al fine

⁴ GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3.

⁵ GU L 81 del 19.3.2004, pag. 37.

⁶ Parere del BPC del 5 marzo 2020 sull'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi: "CMIT/MIT a base solvente", tipo di prodotto: 6, ECHA/BPC/246/2020.

⁷ Organizzazione mondiale della sanità (2019): "Preventing disease through healthy environments: Exposure to dioxins and dioxin-like substances: a major public health concern" (Prevenire le malattie grazie a un ambiente salubre: esposizione alle diossine e alle sostanze diossina-simili: un serio problema di salute pubblica), <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-CED-PHE-EPE-19.4.4>

⁸ Relazione della Commissione del 4 gennaio 2019 riguardante il riesame e l'aggiornamento del secondo piano di attuazione dell'Unione europea a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti, COM(2018)0848, [https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM\(2018\)848&lang=it](https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2018)848&lang=it)

di stimare la quantità di formazione di diossine e il contributo totale alle emissioni di diossine dovuto all'uso della famiglia di biocidi "CMIT/MIT a base solvente" nei carburanti utilizzati per i trasporti stradali e per vie d'acqua, nonché al fine di chiarire il livello dei rischi per la salute umana e l'ambiente dovuti all'esposizione alle diossine attraverso l'ambiente a causa dell'uso di tale famiglia di biocidi, di modo da determinare se i rischi possono essere considerati accettabili o meno;

- H. considerando che, nel quadro del suo mandato con il quale chiede il parere dell'ECHA, la Commissione sottolinea la necessità di chiarire se il rilascio dell'autorizzazione per tale famiglia di biocidi sarebbe in linea con gli obiettivi fissati nel regolamento (UE) 2019/1021;
- I. considerando che nel suo parere del 5 luglio 2021⁹ sulla richiesta in conformità dell'articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera g), l'ECHA ha concluso che, sulla base dell'attuale livello di conoscenze riguardo all'uso dei C(M)IT/MIT come preservanti per il petrolio e i carburanti, non è possibile trarre alcuna conclusione sulla portata del potenziale contributo dell'uso dei C(M)IT/MIT per i carburanti in relazione alle emissioni di diossine e all'esposizione ad esse, né sui rischi per la salute umana e per l'ambiente associati all'uso di additivi contenenti cloro come i C(M)IT/MIT nei carburanti;
- J. considerando che, nonostante le conclusioni dell'ECHA, la Commissione ritiene che il rifiuto di rilasciare l'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi "CMIT/MIT a base solvente" non produrrebbe una diminuzione significativa delle emissioni di diossina rispetto al rilascio dell'autorizzazione e che pertanto tale autorizzazione sarebbe conforme agli obblighi dell'Unione nel quadro della Convenzione di Stoccolma e del regolamento (UE) 2019/1021;
- K. considerando che il ragionamento seguito dalla Commissione è che, in considerazione delle ambizioni del Green Deal europeo¹⁰ e del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, la quantità complessiva di carburante che potrebbe essere trattata con la famiglia di biocidi e utilizzata in motori o sistemi di riscaldamento dovrebbe diminuire in misura significativa nei prossimi decenni, il che a sua volta comporterebbe una riduzione della formazione di diossine associate all'uso della famiglia di biocidi "CMIT/MIT a base solvente";
- L. considerando che, nel suo parere del 5 luglio 2021, l'ECHA afferma che, in base alla letteratura scientifica, non vi è alcun dubbio che i veicoli a motore alimentati con carburanti contenenti cloro sono fonti di emissioni di diossina e furano e che,

⁹ Parere del BPC del 5 luglio 2021 su una richiesta in conformità dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 528/2012 sulla valutazione delle emissioni di diossine derivanti dall'uso della famiglia di biocidi nei carburanti utilizzati per i trasporti stradali e per vie d'acqua (ECHA/BPC/283/2021).

¹⁰ Comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Il Green Deal europeo" (COM(2019)0640).

¹¹ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

contrariamente al ragionamento della Commissione menzionato al considerando K, sebbene sia tuttora contenuto rispetto alle attuali fonti dominanti, il contributo relativo delle fonti diffuse non industriali alle emissioni di diossina e furano, inclusi i trasporti, probabilmente aumenterà";

- M. considerando che l'ECHA, nel suo parere del 5 luglio 2021, afferma altresì che, sebbene le emissioni del traffico siano minori rispetto alle fonti dominanti attuali, occorre osservare che la loro importanza relativa in termini di esposizione umana relativa potrebbe essere maggiore, a causa della loro distribuzione spaziale nelle aree urbane densamente popolate, vicino alla popolazione umana e all'ambiente di vita e con una minore diluizione delle emissioni;
- N. considerando che l'incertezza scientifica circa il livello dei rischi per la salute umana e per l'ambiente dovuti all'esposizione alle diossine attraverso l'ambiente derivante dall'uso della famiglia di biocidi "CMIT/MIT a base solvente" non consente di giungere a una conclusione in merito alla conformità dell'autorizzazione di tale famiglia di biocidi alla convenzione di Stoccolma e al regolamento (UE) 2019/1021;
- O. considerando che la Danimarca e il Belgio, conformemente all'articolo 44, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, hanno presentato alla Commissione una richiesta di autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi "CMIT/MIT a base solvente" affinché non si applichi nei rispettivi territori, sulla base dei motivi di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale regolamento, in quanto la presenza di composti organici alogenati, tra cui C(M)IT/MIT, nel combustibile può comportare la formazione di diossine durante la combustione del combustibile; che la Germania, conformemente alla stessa disposizione, ha chiesto alla Commissione di adeguare le condizioni di tale autorizzazione sul proprio territorio sulla base degli stessi motivi, in modo da non consentirne l'uso per la conservazione dei carburanti destinati ai veicoli a motore circolanti su strada non ferroviari, salvo a fini di ricerca, sviluppo o analisi;
- P. considerando che la Commissione ritiene che le richieste presentate da Danimarca, Belgio e Germania siano "giustificate da motivi di protezione dell'ambiente e di tutela della salute e della vita delle persone a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e c), del [regolamento (UE) n. 528/2012], in quanto la presenza di composti organici alogenati, tra cui C(M)IT/MIT, nel combustibile può comportare la formazione di diossine durante la combustione del combustibile";
- Q. considerando che esiste un'apparente contraddizione tra la decisione della Commissione di concedere un'autorizzazione per la famiglia di biocidi "CMIT/MIT a base solvente", in quanto tale autorizzazione è compatibile con gli obiettivi della convenzione di Stoccolma e del regolamento (UE) 2019/1021, come stabilito al considerando 9 del progetto di regolamento di esecuzione della Commissione, e di non applicare o adeguare tale autorizzazione in taluni Stati membri a causa dei suoi potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, derivanti dalla formazione di diossina di cui ai considerando da 10 a 14 del progetto di regolamento di esecuzione della Commissione;
- R. considerando che le richieste di autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi

"CMIT/MIT a base solvente" presentate dalla Danimarca, dal Belgio e dalla Germania a norma dell'articolo 44, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 ai fini della non applicazione o affinché tali autorizzazioni siano adeguate nei rispettivi territori sono state presentate anche perché sono disponibili alternative per la conservazione del combustibile senza composti alogenati¹²;

- S. considerando che l'articolo 5, lettera c), della convenzione di Stoccolma prevede che, al fine di ridurre i rilasci totali provenienti da fonti antropogeniche di ciascuna delle sostanze chimiche elencate nell'allegato C di tale convenzione, al fine di mantenerne la riduzione al minimo e, ove possibile, pervenire alla loro eliminazione definitiva, ciascuna parte richiede almeno, ove lo ritenga opportuno, l'uso di materiali, prodotti e processi sostitutivi o modificati per prevenire la formazione e il rilascio delle sostanze chimiche elencate in tale allegato;
- T. considerando che l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1021 obbliga gli Stati membri a prevedere misure "per individuare, caratterizzare e minimizzare, nella prospettiva di eliminare se possibile quanto prima, i rilasci complessivi delle sostanze elencate nell'allegato III" di tale regolamento e, ove ritenuto opportuno, "esige l'uso di sostanze, miscele, articoli e processi sostitutivi o modificati al fine di prevenire la formazione e il rilascio di sostanze elencate [in tale] allegato";
- U. considerando che, secondo il parere del BPC del 5 marzo 2020, uno dei coformulanti della famiglia di biocidi "CMIT/MIT a base solvente" è stato identificato come potenzialmente avente proprietà di interferenza endocrina; che, tuttavia, non è stato possibile giungere a una conclusione in merito al fatto se tale coformulante soddisfi i criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza endocrina come stabilito nel regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/2100¹³; che, per quanto riguarda il coformulante identificato come potenzialmente avente proprietà di interferenza con il sistema endocrino, l'eCA (Francia) avvierà un processo nell'ambito di REACH in linea con il paragrafo 31, lettera b), della nota CA-March18-Doc.7.3.b-final dal titolo "L'attuazione di criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino nel contesto dell'autorizzazione dei biocidi";
1. ritiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (UE) n. 528/2012;
 2. è del parere che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, poiché non è compatibile con lo scopo e il contenuto del regolamento (UE) 2019/1021 e le prescrizioni della convenzione di Stoccolma;

¹² Ad esempio: la glutaraldeide e il dimorfolinometano sono approvati per il PT 6; i prodotti di reazione di paraformaldeide e 2- idrossipropilammina (rapporto 3:2) (MBO), 1,2-benzisotiazol-3 (2H) - one (BIT), etilendiossi dimetanolo, 2-ottil-2H-isotiazol-3-one (OIT), 2-metil-2H-isotiazol-3-one (MIT), piritione zinco, 2,2', 2"- (esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil) trietanolo, piridin-2-tiolo 1-ossido sale sodico sono inclusi nel programma di riesame.

¹³ Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017, che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 301 del 17.11.2017, pag. 1).

3. ritiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione relativo al rilascio di un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi "CMIT/MIT a base solvente" non sia proporzionato alla luce:
 - (a) dell'incertezza scientifica sui livelli dei rischi per la salute umana e per l'ambiente dovuti all'esposizione alle diossine attraverso l'ambiente derivanti dall'uso della famiglia di biocidi "CMIT/MIT a base solvente",
 - (b) della disponibilità di alternative per la conservazione del combustibile senza composti alogenati, e
 - (c) dei rischi inaccettabili che l'esposizione alle diossine comporta per la salute umana e l'ambiente e dei dati insufficienti per giungere a una conclusione circa la conformità di tale autorizzazione agli obiettivi e alle disposizioni della convenzione di Stoccolma e del regolamento (UE) 2019/1021;
4. ritiene pertanto che la Commissione non avrebbe dovuto rilasciare un'autorizzazione per la famiglia di biocidi "CMIT/MIT a base solvente" o, come minimo, avrebbe dovuto imporre al richiedente di fornire maggiori dati sulla quantità di formazione di diossine e sul contributo complessivo alle emissioni di diossine dovuto all'uso di tale famiglia di biocidi nei combustibili utilizzati per il trasporto su strada e per vie navigabili, e chiarire il livello dei rischi per la salute umana e l'ambiente dovuti all'esposizione alle diossine attraverso l'ambiente derivanti dall'uso di tale famiglia di biocidi, affinché la Commissione possa determinare se i rischi possono essere considerati accettabili o meno alla luce degli obiettivi della convenzione di Stoccolma;
5. chiede alla Commissione di ritirare il suo progetto di regolamento di esecuzione e di presentare al comitato un nuovo progetto;
6. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.